G I U N T A

P E R

SISTO, MARCO ED ALTRI DE BALSI.



§. I.

Manca l' istrumento di fondazione del beneficio di S. Lionardo di diritto padronato della famiglia de Balsi; supplisce quindi l' osservanza, che deve aversi come titolo e pruova della fondazione e della volontà del fondatore. Infatti costa dal processo beneficiale della curia che Carlo de Balsi resignò il detto beneficio a favore di Paolo de Balsi seniore. Leggasi il fog. 20 di detto processo; in esso è scritto che il vescovo frate Girolamo Maria diede l' investitura a Paolo seniore nominato nel 1629 da *Marcantonio*, *da Carlo*, *ed Antonio* de Balsi per risegna del rettore Carlo. Quivi più volte si ripete *de jure patronatus*, *familiaeque de Balsi*, ed anco precise: *constito nobis de legitimo patronatu pertinente ad familiam de Balis.* Nel fog. 42 vi è la bolla spedita a costui dal vescovo Zabbacario dicendo essere *il juspatronato della famiglia de Balsi.*

Morto costui nel 1682 come è chiaro dalla fede nel fog. 19 fu nominato da Andrea, e Giovanangelo di Alife fratelli cugini giusta il foglio 12, e da Domenico, Pietro, e Marcantonio de Balsi di S. Angelo Giovan Giacomo nel 1682. I Balsi di Alife nel citato fog. 12 ben due volte ripetono esser quel beneficio *de jure patronatus et de familia de Balis.* Nel fog. 17 i suddetti Balsi di S. Angelo danno procura a Giuseppe Abondanza di nominare il cappellano al beneficio *de jure patronatus, et familia de Ba-*

lis ed aggiungono *conjunctim, et divisim.* Nel fog. 18 vi ha l'istrumento di nomina del detto Giovan Giacomo dai suddetti Balsi di S. Angiolo con le precise parole: *habere jus patronatus, seu* VOCEM *in dicto jure patronatus de familia Balis.* Onde rilevasi che le parole antecedenti a queste. *Constituti in nostra praesentia Petrus, Dominicus, et Marcus Antonius de Balis Terrae S. Angeli filii, et haeredes Francisci de Balis sui patris, nec non cohaeredes quondam Pauli et Caroli de Balis ejus patrui* sieno formé da notaio, perchè nel fatto dicono quivi *habere* VOCEM *non haereditatem.* Nel fog. 24 riman pruovato ad evidenza esser il beneficio *di jus patronato della famiglia de Balsi.* Nella enunciativa della qualità gli elettori per formare il lor diritto aggiungono anche la qualità di eredi, ma il fine, che costituisce l'inveterato costume di ogni nomina era presentare il rettore al padronato *familiare* di tutti i Balsi di qualunque ramo essi fossero. Il fatto pruova che tutti mescolatamente, e non già per prerogativa di linea, o di grado sempre àn presentato il cappellano in quattro nomine successive; il che costituisce l'osservanza per la prammatica VIII *de piis legatis.*

Morto Gio: Giacomo gli stessi Balsi di S. Angiolo come rilevasi dal fog. 27 ritenendo la stessa dicitura del fog. 18 nominano rettore del beneficio di S. Lionardo D. Tommaso Gauzio nel 1683 anche loro congiunto come è detto.

Nel fog. 28 esiste la fede di morte di Tommaso Gauzio avvenuta nel 1724. Nel fog. 29 evvi la bolla del vescovo Lazzara a favore di Tommaso Gauzio nominato da Domenico, Marcantonio, Giovannangelo, ed Andrea de Balsi. In questa bolla sono precisate le parole *Constito nobis de legitimo patronatu ad dictam pertinere familiam de Balis.*

Per la morte di Tommaso Gauzio si nomina di Francesco, Giannangelo, e Girolamo de Balsi Paolo iuniore nel 1824 e dal fog. 1 sino al fog. 6 di quel processo antico costantemente si ripete dai compadroni esser il beneficio *de jure patronatus della famiglia Balsi*. Nel fog. 3 si ha nell'enunciativa dell' istrumento di detta nomina *Francesco figlio, ed erede universale e particolare di Domenico;* che questo sia un formolario notariale si conosce da ciò che il medesimo Francesco nello stesso istrumento dice appartenere a lui la nomina, come a suo padre essendo *un jus patronato della famiglia Balsi*, tanto più che Paolo il rettore, Giovannangelo, e Girolamo senza far mai menzione di eredità nominano il detto Paolo ripetendo sempre *de jure patronatus, et familia de Balsi*. Nel fog. 35 leggesi doversi pagare ducati 20 a Carlo de Balis rettore della *cappella di dritto patronato della casa de Balis* per l' istrumento del 1620. Nel fol. 34 esiste il certificato dell' arma della famiglia col motto *De Familia Balsis* che leggesi nel quadro dell' altare. Nel fog. 35 nell' inventario de' benefici ci ha la particola *patronato della casa de Balisi*.

Sicchè queste nomine successive stabiliscono quell' osservanza richiesta dai sacri canoni, e dalle leggi del Regno, alle quali bisogna attendere, e non cangiare l' ordine, ed il modo tenuto dal 1629 fino al 1724 nelle presentazioni nelle quali tanto i vescovi, quanto i compadroni non hanno affatto espresso l'once per le quali concorrevano a presentare il cappellano, ma concordemente àn sempre detto esser il beneficio di S. Lionardo *di dritto familiare dalla famiglia Balsi*, in cui avevano la voce e non l' eredità; tanto più che indistintamente ànno presentato gli zii con i nipoti senza differenza di maggiore o minore prossimità, il che sarebbesi fatto se il beneficio in disputa

fosse stato ereditario, ed importante prerogativa di grado ovvero di linea.

Per le quali cose si deduce chiaramente, che il detto beneficio sia un jus patronato puro della famiglia Balsi, e che esclusivamente appartiene ad essa la nomina del cappellano a maggioranza di voti. Questa verità è afforzata maggiormente dalla decisione della sacra ruota romana rapportata dal cardinal de Luca nel lib. XIII pag. 35 della sua Mantissa ove è scritto *qualitas autem gentilitia et familiaris in praesenti satis est resultare primo ex quo versamur in jure patronatus excedente metam annorum, nec invenitur instrumentum fundationis . . . . , et in eo succeditur in capita et optima suadente ratione ne scilicet alias darentur inexetricabiles quaestiones.* Qual cosa più chiara di questa perchè la nomina fatta da sette compadroni debba render nulla, ed invalida quello fatta a Guglietti da due pretesi compadroni, i quali non documentano evidentemente la discendenza dai primi elettori?

Il cappellano adunque legalmente nominato è Salzillo congiunto ai nominati in parentela, e non il Guglietti ch'è un estraneo.

§. II.

Posto ancora, che il beneficio fosse stato nell'origine ereditario; in virtù dell'osservanza è divenuto familiare. Quindi Viviano *de jure patronatus lib. IV cap. 9 pag. 250. Ergo ad hoc ut ex observantia subsecuta juspatronatus fiat familiare satis erit si per duas continuatas praesentationes cum inde sequuta institutione, et subsecuta instituti pacifica possessione appareat, et constet illos de familia dumtaxat praesentasse cum bino actu, et geminato continuato in-*

ducatur solitum , et consuetudo. Ora non in due nomine, ma bensì in quattro, e per tanto tempo sono concorsi i soli Balsi senza miscela di estranei. Inoltre il Viviano stesso lib. XII cap. VIII accortamente osserva che nella ignoranza de' figli del fondatore la nomina si fa *in capita, e non già in stirpes.* Ci dicono i contradittori chi sia stato il fondatore, e quanti figli abbia rimaso, e la causa sia per loro. In fine è ritenuto dalla polizia ecclesiestica che un *jus patronato* sia un pio legato familiare, se ne manchi l'istrumento di fondazione come nella specie.

Nel diritto di pio legato si succede per capi e non per stipiti come osserva il Viviano Cap. X n. 4 *de jure patronatus* e tutti i canonisti.

Per qual ragione la nomina è per stipiti, e non per capi nei benefici de' quali manca l'istrumento di fondazione? Si è la ragione, che ignorandosi il fondatore, e perciò la sna vera e privilegiata discendenza non meno, che il numero de' figli suoi, non si può nella assenza della fondazione e nel buio della preferenza di un ramo su di un'altro escludere coloro che sono del casato, ed eliminarli dal padronato con una dura ed irragionevole interpretazione.

Eccoci finalmense alla nomina di Zeppetelli fatta dopo la morte di Paolo juniore nell'anno 1762 da Andrea e Giuseppe Zeppetelli, da Cicilia, e Giuseppe Balsi, da Carlo, e Francesco Balsi di S. Angelo. Tutti costoro, poichè era dell'interesse de' signori Zeppetelli si annunciano figli, ed eredi, ma non pertanto confessono concordemente esser la cappellania *di gius patronato della famiglia Balsi* il che leggesi dal foglio 47 fino al fogl. 55. Nel fogl. 56 sono inscritte alcune fedi dalle quali rilevasi :

1.° che Girolamo sia figlio di Andrea del quondam Sisto de Balsi.

2.° che Giuseppe Seniore sia figlio di Giannangelo del quondam Girolamo de Balsi.

3.° che Caterina sia figlia del quondam Andrea de Balsi.

4.° che Giovan Sisto sia figllo di Giovannangelo de Balsi.

5.° che Cecilia sia figlia di Giuseppe de Balsi, e di Maddalena Martello.

6.° che Giuseppe sia figlio di Sisto de Balsi.

Nel fogl. 61 il cancelliere comunale di Alife presenta una fede di esser nati da Giovannangelo Balsi Giuseppe e Sisto, e da Andrea, Girolamo, e Caterina.

Nel foglio 65 e propriamente nelle prove delle articolazioni due testimoni dicono esser Girolamo morto senza figli, e spettarne l'eredità a Zeppetelli la cui genealogia è notata nel foglio 56 in questi modi.

Sisto Zeppetelli figlio di Marcantonio e Caterina Balsi.

Nicola Zeppetelli figlio di Francesco Zeppetelli.

Francesco Zeppetelli figlio di Marcantonio, e Caterina de Balsi.

La deposizione de' due anzidetti testimoni essendo in manifesta contraddizione con la fede del parroco deve riputarsi di niun valore; che certo per noi sta esser da Girolamo nato Giovannangelo, il che è concorde all' albero genealogico dagli avversari prodotto in prima istanza; altramente bisogna dire che non hanno documentata la legittimità della loro discendenza da quei primi compatroni a' quali sono uniti per Giovannangelo nipote d'Andrea ex filio Geronimo.

Che che ne sia pertanto è certo che la sentenza dell' ordinario del 1763 escluse i Zeppetelli, e dichiarò appartenersi il diritto della nomina al beneficio *ad Familiam, et ad eos de Familia de Balsi* come leggesi nel fogl. 88 le quali parole non debbano es-

sere viziosamente interpretate. Perchè tale era la forma de' canonisti per esprimere l' indole familiare di un beneficio. Così nel Viviano, e nel cardinal de Luca ed in molti altri riportati nella memoria pubblicata per le stampe. Volendo in fine alterarne la significazione bisogna dire che il dritto alla nomina spetti tanto ai discendenti de' maschi, quanto a quei delle femmine perciò sempre il Salzillo avrebbe la maggioranza delle voci riunendone infino a dodici, ed il Caglietti tre.

Gli Zeppetelli non hanno niun dritto al padronato in disamina; costoro furono per sempre esclusi dalla detta sentenza, che ordinò darsi il possesso al presentato per la nomina di Giuseppe, Cecilia, Carlo *et alios de Balsi*. Nè si crederà mai che se si avesse voluto trasfondere il dritto agli Zeppetelli poteva trasandarsi il nome del canonico Andrea, e ricordare i nomi di quella gente rusticana, tanto più che la prima volta contro l' osservanza dell' antiche nomine vi concorrevano gli estranei. Ma costoro ricompariscono in giudizio con una temerità singolare avendo alle parole *Alios de Balsi* sorrogato *alios ut ex actis* per trarne così argomento di quel dritto dal quale erano esclusi sollennemente. La viziatura è tanto chiara che non abbisogna nè di calligrafi, ne di lenti, ed i consiglieri tutti possono ad occhio conoscere la malizia di coloro che se ne avvalgono.

Dalle cose in fino ad ora disputate chiaro emerge l' indole familiare del beneficio, e massime dalla sopraddetta sentenza; e quindi la nomina del cappellano spetta ai Balsi di S. Angiolo a maggioranza di voti.

Che costoro sieno i discendenti in linea retta maschile dal primo compadrono noto rilevasi dalle fedi de' parrochi già prodotte conformi a quelle che si trovano nel foglio 11, 32, e 58 dell' antico processo beneficale.

Ma ponghiamo che sia ereditario il padronato di S. Lionardo : la vittoria ancora fugge dal Guglietti. In fatti gli avversarî assumono per loro stipiti Andrea, e Giovannangelo, i quali erano fratelli cugini come nel fog. 12 ed in conseguenza figli di due fratelli germani rappresentanti la quota del loro padre, che d'altronde non erano essi i primi fondatori. Si assumono da noi per stipiti Domenico, e Marcantonio che nominarono unitamente agli avversarî i primi rettori. E certo dal foglio 18 che costoro avevano una quota triplicata perchè eredi di Francesco loro padre, e di due loro zii Carlo e Paolo.

E però in ogni modo la causa è perduta per Guglietti e suoi fautori anche nell'ipotesi che avesse una egual porzione di eredità, perchè sempre i congiunti sono stati eletti a cappellani come lo è Salzillo, e non quegli. Che i compadroni laici hanno il dritto a variare; e che non solo morto, ma anche vivente Ferrazzano potevano nominare un altro si sa fin dai tironi del dritto. Che la lite precisamente riguardi i compadroni rilevasi dalle cose già dette, e dall'appello prodotto dai Balsi, e non già dal Guglietti contro il Ferrazzano solamente. L'intervento in causa adunque del Salzillo devesi ritenere dalla G. C. non potendosi dubitare che la lite principale è tra compatroni *de jure patronatus*, la quale non era terminata con la morte del Ferrazzano cui è succeduto D. Luigi Salsillo per novella nomina.

Napoli 21 di gennaio del 1839.

Ferdinando Starace.

DAI TORCHI DI PORCELLI.

